



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/I/0001769

Roma, 23 febbraio 2006

*Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Genova
Via Ilva 4/3
16128 - Genova*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Genova

Con istanza di interpello proposta ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova chiede a questa Direzione generale se, alla luce della nuova disciplina dei riposi giornalieri dettata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003, sia possibile, per una impresa associata, continuare ad effettuare uno schema di turni che preveda una doppia prestazione nella stessa giornata (6 ore di lavoro – 6 ore di riposo – 6 ore di lavoro), garantendo comunque 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda prestazione, nonché un periodo di due giorni senza prestazione di attività lavorativa della durata di almeno 35 ore complessive.

Lo scrivente Consiglio Provinciale argomenta la liceità di questa organizzazione del lavoro a partire dalla mancata indicazione, nel testo dell'art. 7, del momento di inizio e fine delle 24 ore. Le aziende associate, in altre parole, calcolerebbero il periodo di 24 ore sempre sullo stesso arco temporale, dalle 19,00 alle 19,00 del giorno successivo, così rispettando il riposo consecutivo di ore 11 (prima della prima prestazione lavorativa e dopo la seconda prestazione ci sono sempre almeno 11 ore di riposo consecutivo). Lo scrivente aggiunge che gli schemi di turnazione sono stati concordati con la RSU aziendale. Va ricordato, infine, che nella situazione prospettata, non pare esservi all'interno del contratto collettivo applicato (Ccnl Porti) alcun riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina del riposo settimanale.

Ciò premesso, questa Direzione, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, rappresenta quanto segue.

La risposta all'interpello proposto non può che essere negativa. L'art. 7 del D.Lgs. n. 66 non può infatti essere interpretato (come conferma la Circolare n. 8 del 2005) che nel senso di stabilire un obbligo di riposo consecutivo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore, vale a dire per ogni periodo di 24 ore a partire dall'inizio della prestazione lavorativa. L'unica eccezione prevista dal primo comma dell'art. 7 è rappresentata dalle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ma nel caso di specie non pare potersi ravvisare questa ipotesi, trattandosi invece, di attività svolta in modo assolutamente continuativo ed in particolare su un turno giornaliero di 24 ore su 24.

Si ricorda inoltre, che la disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003 può essere derogata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto stesso, ma solo *“mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione”*. Come anticipato, nel caso di specie non vi è alcuna deroga nel contratto collettivo né alcuna delega al secondo livello di contrattazione.

Per quanto riguarda invece la deroga di cui al secondo comma dell'art. 17, che in mancanza di disciplina collettiva, può essere disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante un proprio decreto, va detto che l'attività in oggetto pare rientrare nella casistica prevista dal medesimo secondo comma, ma al momento non è stata oggetto di nessuna determinazione ministeriale.

In conclusione, si deve ritenere che, in assenza di specifica disciplina derogatoria da parte del Ccnl applicato, la prestazione non possa legittimamente svolgersi, come da istanza proposta, sulla base della previsione di un doppio turno di 6 ore giornaliero con un intervallo di 6 ore tra un turno e l'altro, non essendo in tal caso rispettato il limite di undici ore di riposo consecutive calcolate dall'inizio della prestazione lavorativa. La proposta organizzazione dell'orario di lavoro comporterebbe, al contrario, una violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003 con la conseguente applicabilità della sanzione amministrativa *ex art. 18 bis, comma 4*, pari ad €105 nel minimo e 630 nel massimo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

GLe